



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ISTITUTO COMPRENSIVO - ITTIRI

C.so Vittorio Emanuele 169 – 07044 Ittiri (SS) Tel. 079 440365 Fax 079 5620989
Cod. fisc. 92123410901 – cod. mecc. SSIC83600Q
E-Mail: ssic83600q@istruzione.it – Post. Cert. ssic83600q@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO SULL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'attività di videosorveglianza è gestita direttamente dalla scuola in seguito all'acquisizione delle apposite attrezzature acquistate dal Comune di Ittiri nell'ambito del progetto "Iscol@" finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna. Essa riguarda il plesso che ospita la Scuola Secondaria di Primo grado di Via XXV Luglio, costituito da un unico edificio che si affaccia su due vie parallele.

Art. 1

Premessa

L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze sulla vita privata dei soggetti interessati.

L'Istituto garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'Istituto, sia con riferimento alle abitudini personali.

Art. 2

Finalità

Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati a:

- a. prevenire e reprimere atti illeciti presso i plessi di pertinenza;
- b. garantire un adeguato grado di sicurezza alla popolazione scolastica;
- c. tutelare il patrimonio dei beni anche tecnologici presenti nei plessi scolastici;
- d. prevenire eventuali atti vandalici.

Art. 3

Titolare del trattamento e responsabile

Il titolare del trattamento dei dati derivati dall'attività di videosorveglianza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs 196/2003, è il Dirigente scolastico protempore, Franca Riu. Il titolare, in esecuzione del codice predetto, nomina un funzionario responsabile delle operazioni relative al trattamento dei dati rilevati e conservati nel corso dell'attività di videosorveglianza e gli operatori della postazione video.

Il responsabile Direttore SGA Rita Marras vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse; assicura l'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte degli interessati o delle Autorità competenti.

Compete al responsabile per il trattamento designare, per iscritto ed in numero limitato, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.

Il responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalla normativa e dalle disposizioni del presente Regolamento. Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Art. 4

Modalità di esecuzione dell'attività di videosorveglianza con registrazione.

Il sistema di videosorveglianza è in funzione, con registrazione delle immagini, negli orari di chiusura della scuola. Le immagini, registrate in un apposito hard disk dislocato in un armadio blindato situato nel corridoio del primo piano, vengono mantenute per 30 giorni dal momento della loro registrazione, dopodiché le stesse vengono automaticamente cancellate dalle immagini dei giorni successivi.

Art. 5

Modalità di esecuzione dell'attività di videosorveglianza senza registrazione

È fatto divieto di utilizzare le telecamere per un'attività generica di sorveglianza durante l'orario scolastico.

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione mediante Determinazione del Dirigente scolastico e delibera di adozione del Consiglio di Istituto.

Il responsabile del trattamento:

- a. deve rispettare quanto previsto, in materia di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento ivi comprese le disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali;
- b. deve attenersi alle istruzioni e direttive impartite dal Dirigente scolastico in materia di trattamento dei dati personali;
- c. deve custodire le chiavi di accesso ai locali e degli armadi dove sono collocati gli strumenti per la videoregistrazione e per la conservazione delle immagini registrate;
- d. deve vigilare sulla corretta conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse, come descritto all'art. 4 del presente Regolamento;
- e. ha la responsabilità del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i., diretto all'esercizio di accesso ai dati da parte dei soggetti interessati e/o delle Autorità competenti;
- f. deve vigilare affinché le telecamere rispettino gli orari di videoregistrazione previsti, garantendo che la cancellazione automatica dei dati avvenga entro e non oltre il termine previsto dal presente Regolamento;

- g. è tenuto a verificare che vengano eseguite le manutenzioni degli impianti e che gli stessi siano regolarmente funzionanti.

Incaricato del trattamento - è tenuto a:

- non comunicare a terzi gli esiti delle interrogazioni delle banche dati;
- conservare i supporti informatici e/o cartacei contenenti i dati personali in modo da evitare che detti documenti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- nel caso si constati o si sospetti un incidente di sicurezza deve essere data immediata comunicazione al Responsabile del trattamento

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2, Verbale n. 19 del 16.05.2017